

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ENTI PROFIT E NO PROFIT ACCREDITATI PRESSO LA REGIONE SICILIANA PER I SERVIZI PER IL LAVORO ED ISCRITTI NELL'ELENCO REGIONALE, PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI INCLUSIVI PRESSO AZIENDE CHE OPERANO SUL TERRITORIO DELL'A.O.D. N. 3, EROGABILI NELL'AMBITO DEI PERCORSI DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE.

PREMESSO CHE

- Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la Legge di Stabilità 2016 – Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386 – è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale finalizzato a garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali
- Che con nota prot. n.12245 del 07/09/2023 del Direttore Generale per la Lotta alla Povertà e alla Programmazione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state rettificare le risorse Quota Servizi Fondo Povertà 2022 per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà ripartite per i Distretti sociosanitari dell'Isola;
- Che la Direzione Generale per la Lotta alla Povertà - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasferito la somma di € 4.186.248,05 destinata al Distretto sociosanitario D26 Comune Capofila Messina per gli interventi a valere sul "Fondo Povertà –Quota Servizi" 2022;
- Che con D.D.G N.839 del 16/04/2024 l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha approvato il Piano di Attuazione Locale per la programmazione delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà (annualità 2022) con lo Schema di Atto di programmazione Territoriale;
- Che il valore finanziario programmato nel Piano di Attuazione Locale del Fondo Povertà anno 2022 Distretto Sociosanitario D26 AOD n. 3 Comune di Messina relativamente agli interventi di inclusione sociale (tirocini di inclusione sociale) è pari € 420.000,00;
- Che con D.D. n. 2970 del 03.04.2025 è stato approvato Avviso pubblico per l'erogazione di voucher finalizzati all'attivazione di tirocini di inclusione sociale per i beneficiari ADI (assegno di inclusione) e ai cittadini in possesso di ISEE non superiore a € 10.140,00 in carico al servizio sociale professionale del comune di Messina (A.O.D. N. 3 del Distretto Socio- Sanitario 26) a valere sulle risorse del piano di attuazione locale QSF 2022. CUP F51H220034001;
- Che il Comune di Messina, anche quale Capofila del Distretto Socio-Sanitario D26 AOD n. 3, riconosce lo strumento del tirocinio di inclusione quale valido strumento cui ricorrere nell'ambito dei percorsi di sostegno all'inclusione;
- Che i suddetti tirocini sono disciplinati dalla normativa vigente, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 292 del 19/07/2017, dalle Linee Guida allegate alla deliberazione, e dalle Linee guida per la predisposizione e l'attuazione dei progetti di presa in carico del sostegno per l'inclusione attiva, approvate in conferenza unificata Stato – Regioni in data 11/02/2016;
- Che con Avviso pubblico approvato con D.D. n. 2046 del 09/03/2023 il Comune di Messina ha selezionato un elenco di imprese profit e no profit già accreditate con la Regione

Siciliana per i servizi per il lavoro, iscritti nell'elenco regionale, per l'attivazione di tirocini inclusivi presso aziende erogabili nell'ambito dei percorsi di sostegno all'inclusione per i beneficiari del reddito di cittadinanza e degli utenti in condizione di svantaggio sociale in carico al servizio sociale professionale del Comune di Messina A.O.D. n. 3 del Distretto socio sanitario 26 - a valere sulle risorse del PON INCLUSIONE 2014-2020. - avviso 1/2019 –PaIS, provvedendo quindi al successivo accreditamento con D.D. 3656 del 02.05.2023;

- Che con D.D. m. 3974 del 17.05.2024 il Comune di Messina ha preso atto dell'interesse degli Enti già accreditati con D.D. 3656 del 02.05.2023 all'attivazione di tirocini di inclusione sociale a valere sul Fondo Povertà 2021;

RITENUTO

Di dovere, da una parte acquisire, previa conferma dei requisiti, la disponibilità degli Enti già accreditati all'attivazione di tirocini di inclusione sociale a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà Annualità 2022 e su altri strumenti di finanziamento che dovessero manifestarsi, dall'altra consentire ad eventuali altri Enti, in possesso dei requisiti, di ottenere l'accREDITamento e attivare tirocini di inclusione;

VISTA

- la Determina Dirigenziale n.... del..... con cui è stato approvato il presente avviso pubblico per la presentazione di istanze per l'attivazione di tirocini inclusivi;

CONSIDERATO CHE

- il "Tirocinio di Inclusione Sociale (TIS)" è un percorso di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia ed alla riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti;
- il sopradetto Tirocinio trova il proprio inquadramento nazionale nell'Accordo del 22.01.2015 raggiunto in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia ed alla Riabilitazione delle persone";
- i suddetti tirocini sono disciplinati dalla normativa vigente e, da ultimo, dalla nota n. prot. 43633 del 30 novembre 2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana avente ad oggetto: "Linee guida per i tirocini di inclusione sociale";

VISTI

- Legge 07 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- Legge 08 novembre 2000 n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", con particolare riferimento all'art. 22 relativo alla "Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e all'art. 5 "Ruolo del terzo settore";

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001- Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice di protezione dei dati personali" e s.m.i. ivi compreso il regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- "Linee Guida per i Tirocini di Orientamento, Formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" stilate il 22.01.2015 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- "Linee guida per i Tirocini di Inclusione Sociale" emanate dalla Regione Sicilia – Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con nota prot. n.43633/2018 del 30.11.2018;
- il Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023 n. 85, con il quale sono state introdotte nuove misure di inclusione sociale;
- Le linee guida annualità 2022 Fondo Povertà emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Per quanto premesso e considerato:

Il Comune di Messina, capofila del Distretto Socio-Sanitario n.26 Area Omogenea n. 3, intende individuare imprese profit e no profit, già accreditati con la Regione Siciliana per i servizi per il lavoro, disponibili ad attivare tirocini di inclusione sociale in qualità di soggetti promotori, presso i soggetti ospitanti che dovranno garantire lo svolgimento del tirocinio in coerenza con gli obiettivi previsti, a favore di beneficiari delle misure di sostegno alla povertà, così come individuati dal Piano Nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, D.lgs. 147/2017 e s.m.i.

Il tirocinio sarà attivato sulla base di un Progetto di Tirocinio di Inclusione Sociale (Progetto TIS) che prevederà azioni di promozione e collaborazione con il mondo imprenditoriale, dei servizi e del volontariato, e che sarà finalizzato all'inclusione lavorativa e sociale delle persone beneficiarie delle misure di inclusione attiva.

PRESO ATTO CHE

- con Determina Dirigenziale n..... è stato approvato il presente Avviso pubblico ed i relativi allegati;
- il presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi della normativa comunitaria, è finalizzato esclusivamente a favorire la partecipazione e la consultazione di enti profit e no profit, in modo non vincolante per il Comune di Messina, disponibili a essere inseriti in un elenco pubblico;
- con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Unico requisito

richiesto a pena di esclusione è quello di avere una sede operativa nel Comune di Messina A.O.D. n. del DSS 26;

- Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente che sarà libero di avviare altre procedure e/o trattative o di non procedere all'espletamento della procedura di scelta dell'ente promotore;
- le premesse fanno parte integrante del presente avviso, così articolato:

ART. 1 - OBIETTIVI GENERALI E VINCOLI DEL PROGETTO

Possono accedere ai tirocini di inclusione i beneficiari dell'Assegno di Inclusione (A.D.I.) e i nuclei o individui in simili condizioni economiche, residenti nel Comune di Messina, per i quali sussista la "presa in carico sociale" a sensi del D.M. n. 160 del 29 dicembre 2023 e siano in stato di inoccupazione o disoccupazione.

Il tirocinio sarà attivato sulla base di un progetto di orientamento e formazione. Il Progetto di Tirocinio di Inclusione Sociale (Progetto TIS) dovrà prevedere azioni di promozione e collaborazione con il mondo imprenditoriale, dei servizi, della cooperazione e del volontariato e sarà finalizzato all'incremento del livello di occupabilità ed all'inclusione lavorativa e sociale delle persone beneficiarie delle misure di contrasto alla povertà.

Art. 2 - PROFILO DEI SOGGETTI PROMOTORI E DEI SOGGETTI OSPITANTI

2.1 - SOGGETTI PROMOTORI

Possono promuovere tirocini tutti i soggetti indicati nell'art. 3 dell'Allegato "A" di cui alla D.G.R. 292 del 19/07/2017 "Linee Guida in materia di Tirocini formativi e di orientamento, di cui all'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza permanente del 25 maggio 2017, repertorio n. 86/CSR" già accreditati con la Regione Siciliana per i servizi per il lavoro, iscritti nello Elenco Regionale, e nello specifico:

- Servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- Istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
- Le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilasciano titoli di studio con valore legale;
- Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
- Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
- Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da Enti pubblici delegati dalla Regione;
- Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione;
- Soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro, ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive

modificazioni, ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto;

- Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

I soggetti promotori devono avere sede operativa nel comune di Messina Capofila territorio del DSS 26.

2.2 - SOGGETTI OSPITANTI

Sono soggetti ospitanti dei tirocini i datori di lavoro privati che siano:

- Iscritti al Registro delle imprese della Camera di Commercio;
- In regola rispetto agli obblighi di pagamento dei contributi assicurativi-previdenziali (DURC);
- In possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- In regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche; Il Soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o deroga in corso per attività equivalenti a quelle di tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo i casi in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il Soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può comunque attivare tirocini.

Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché:

- Licenziamento per il superamento del periodo di comporta;
- Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- Licenziamento per fine appalto;
- Risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo. Non si possono attivare Tirocini in presenza di liquidazione volontaria o procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Non sono attivabili Tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e soggetto ospitante. Il soggetto ospitante può realizzare più di un tirocinio finalizzato all'inclusione sociale con il medesimo tirocinante, purché non contemporaneamente. Il tirocinio può essere realizzato anche nel caso in cui il tirocinante abbia avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante fermo restando che il tirocinio non può costituire elusione del rapporto di lavoro e che non si possono ospitare, in qualità di tirocinanti, i lavoratori licenziati dallo stesso nei 24 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio.

Art. 3 – ADEMPIMENTI SPECIFICI DEL SOGGETTO PROMOTORE, DEL SOGGETTO OSPITANTE E DEL TIROCINANTE

Art. 3.1 - Obblighi dei Soggetti Promotori

Ai fini del corretto svolgimento delle attività indicate nel presente Avviso, sono individuati specifici obblighi a cui devono attenersi i soggetti promotori. Questi, oltre ad essere in possesso di tutti i requisiti definiti all'art. 2.1 del presente Avviso, dovranno rispettare i seguenti obblighi:

- Favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il Soggetto Ospitante e il tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
- Individuare un Tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio, scelto tra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, con funzioni di raccordo con il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
- Promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio in collaborazione con il soggetto ospitante;
- Realizzare un'attività di orientamento iniziale per ciascun tirocinante;
- Rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze acquisite;
- Acquisire dal soggetto ospitante autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso prima di stipulare la relativa convenzione.

Ciascun soggetto promotore deve individuare un referente o Tutor che svolga i seguenti compiti:

- Collaborazione alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
- Coordinamento dell'organizzazione e programmazione del percorso di tirocinio;
- Monitoraggio dell'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- Concorrere, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.

A chiusura del percorso di tirocinio, il soggetto promotore rilascerà al tirocinante un'attestazione dei risultati e delle competenze acquisite, predisposta dal Tutor del soggetto promotore in collaborazione con il Tutor del soggetto ospitante, sulla base delle verifiche, dei colloqui e di quanto monitorato durante tutte le fasi del tirocinio. L'attestazione dovrà contenere le competenze acquisite dal tirocinante, così come riportate nel Progetto Formativo redatto.

Art. 3.2 – Obblighi dei Soggetti Ospitanti

Ai fini del corretto svolgimento delle azioni disciplinate dal presente Avviso, sono identificati degli obblighi specifici a cui devono attenersi i soggetti ospitanti. I soggetti ospitanti, oltre che essere in possesso di tutti i requisiti definiti all'art. 2.2 del presente Avviso, dovranno:

- Stipulare la convenzione e definire il progetto formativo in collaborazione con il soggetto promotore;
- Designare un Tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;
- Assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo;

- Valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- Mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti etc., idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- Assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventualmente, se prevista, garantire la sorveglianza sanitaria;
- Garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia;
- In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante è tenuto a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Atteso che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato, si precisa comunque che l'impegno dei tirocinanti dovrà essere articolato sulla base dell'orario di lavoro vigente nella struttura ospitante.

La durata del tirocinio e l'articolazione dell'orario devono essere indicate nel progetto formativo ed essere definite in coerenza con le competenze professionali obiettivo del percorso.

Art. 3.3 - Obblighi del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a:

- Accettare le condizioni di partecipazione previste dall'Avviso;
- Firmare quotidianamente il registro di presenza per le ore di effettiva presenza;
- Conformarsi ai regolamenti interni ed alle disposizioni del progetto formativo concordato con il soggetto ospitante ed il soggetto promotore in articolato modo in ordine agli orari e alle modalità di accesso agli uffici, alla segretezza delle informazioni acquisite in ordine ai prodotti ed ai processi di lavoro;
- Rendersi disponibile per le verifiche in itinere in ordine alle modalità di svolgimento del tirocinio;
- Attivare percorsi di verifica con i servizi sociali del Comune di Messina.

Art. 4 - MODALITA' E DURATA DEI TIROCINI

Il Comune di MESSINA intende realizzare un sistema integrato di servizi per l'inclusione sociale, caratterizzato dalla collaborazione con il Centro per l'Impiego territorialmente competente, che saranno invitati a collaborare con il Distretto mediante la procedura pubblica dell'“Accreditamento” al fine di meglio tutelare i principi di trasparenza e non discriminazione.

Gli Enti assicurano un'assistenza continuativa agli utenti presi in carico.

La durata dei tirocini sarà disciplinata negli appositi avvisi rivolti alla selezione dei tirocinanti.

Il tirocinio sarà svolto sulla base di apposita Convenzione stipulata tra Soggetto promotore e Soggetto ospitante. Alla convenzione, in cui vengono definiti gli impegni, gli obblighi e le responsabilità delle due parti e che può riguardare più tirocini anche di diverse tipologie, dovrà essere allegato un “progetto personalizzato” per ciascun tirocinante. Il Progetto di tirocinio è il

documento nel quale vengono descritti i contenuti e gli obiettivi formativi del tirocinio, viene elaborato dal soggetto ospitante in collaborazione con il soggetto promotore e deve essere sottoscritto dalle parti coinvolte ovvero Ente che ha in carico la persona, soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante. Il Progetto deve contenere:

- Ragione motivata dell'attivazione del tirocinio in relazione alle esigenze del tirocinante;
- Competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione;
- Competenze sociali, relazionali e professionali di base e trasversali;
- Attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- Diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore;
- Valore economico dell'indennità di tirocinio;
- I dati identificativi dei sottoscrittori;
- Gli obiettivi e le attività in coerenza con il piano assistenziale definito in sede di presa in carico;
- Il settore dell'attività economica del soggetto ospitante (la classificazione ATECO);
- L'area professionale di riferimento dell'attività di tirocinio (codice di classificazione cp istat);
- La sede operativa del tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni obbligatorie previste;
- La durata ed il periodo di svolgimento con indicazione delle ore giornaliere e settimanali;
- Modalità di monitoraggio dell'andamento del tirocinio.

Art. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.1 possono presentare istanza al Comune di Messina, capofila del Distretto D26, per l'iscrizione nel citato elenco dei SOGGETTI PROMOTORI secondo le modalità ed entro il termine perentorio di cui ai successivi commi del presente articolo.

La domanda di iscrizione, redatta in forma di autocertificazione, in conformità con il modello allegato e parte integrante del presente Avviso (ALL. 1), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico aspirante, deve obbligatoriamente contenere tutte le previste informazioni e attestazioni obbligatorie, ivi incluso il nominativo e i dati identificativi dell'incaricato, delegato o comunque designato a farlo in nome e per conto del soggetto giuridico candidato.

La suddetta istanza deve essere corredata, a pena di esclusione della copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale firmatario, in corso di validità.

I soggetti già accreditati con D.D. 3656 del 02.05.2023, indicano tale condizione nella domanda di iscrizione, possono confermare l'interesse all'attivazione di tirocini di inclusione, e, in tal caso, mantengono l'accredito, senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo.

Art. 6 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

I Soggetti promotori, eventualmente iscritti nell'elenco a seguito della presentazione di apposita istanza di Manifestazione di Interesse, prima di avviare qualsiasi attività di promozione e gestione dei tirocini, sono tenuti a formalizzare i rapporti con il Soggetto gestore del medesimo Avviso, ossia il DSS 26 , Comune capofila MESSINA, tramite la sottoscrizione di un Contratto (Patto di accreditamento), che disciplina i rapporti tra le Parti, i reciproci impegni e le modalità di attuazione

degli interventi, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. La stipula del contratto dovrà avvenire prima dell'avvio di ogni attività, pena il mancato riconoscimento dei rimborsi. Nello specifico, il Patto di accreditamento stabilirà:

- Oggetto, finalità e durata;
- Obblighi del soggetto promotore;
- Compiti del Comune di Messina - Comune capofila del DSS D26;
- Modalità di attivazione, corresponsione e rendicontazione ai fini del rimborso;
- Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie.

Art. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.1, già accreditati con la Regione Siciliana per i servizi per il lavoro, iscritti nell'Elenco Regionale, possono presentare istanza per la iscrizione nel citato elenco dei Soggetti promotori al DSS 26 Comune capofila Messina, secondo le modalità ed entro il termine perentorio di cui ai successivi commi del presente articolo.

L'istanza di partecipazione, corredata di tutta la documentazione di cui al comma precedente ed indirizzata al comune di MESSINA, capofila del D.S.S.26, deve pervenire all'ente entro e non oltre gg. 15 a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, esclusivamente per posta elettronica certificata alla casella PEC protocollo@pec.comune.messina.it, riportando chiaramente nell'oggetto la seguente dicitura: **"Manifestazione di interesse SOGGETTI PROMOTORI TIROCINI DI INCLUSIONE"**.

Farà fede per la ricezione dell'istanza di partecipazione la data e l'orario indicati nella ricevuta di avvenuta consegna della PEC, così come rilasciata dal gestore del servizio. Non saranno ammissibili le domande predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente avviso con documentazione incompleta e/o non conforme alle disposizioni di legge e del presente Avviso e/o non sottoscritta. Il Comune di MESSINA declina ogni responsabilità per la mancata consegna a mezzo posta elettronica certificata, e comunque per il mancato recapito dovuto a errori di server e/o di digitazione dell'indirizzo PEC e rigetterà, come inammissibili, le istanze pervenute oltre il termine perentorio suddetto, nonché le istanze, che pur pervenute entro il suddetto termine, siano incomplete nei contenuti e/o nella documentazione di corredo.

Art. 8 - MODALITA' DI VERIFICA DELL'IDONEITA' DEI SOGGETTI INTERESSATI E DI ASSEGNAZIONE DEI TIROCINANTI

La verifica del possesso dei requisiti di cui al presente avviso relativamente ai soggetti promotori che, si ricorda dovranno essere accreditati con la Regione Siciliana per i servizi per il lavoro, iscritti nell'Elenco Regionale, sarà verificata da una commissione costituita in seno al Servizio Sociale Professionale presso il Dipartimento Servizi alla Persona del Comune di Messina.

Successivamente alla fase della suddetta verifica, finalizzata ad accertare la completezza e la regolarità della Manifestazione di interesse e della relativa documentazione prevista a corredo, nonché il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'Avviso, verrà redatto un elenco stilato secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, il quale conterrà i nominativi dei Soggetti Promotori ritenuti idonei a promuovere i Tirocini di inclusione.

Gli utenti beneficiari dei tirocini di inclusione, dovranno rivolgersi, a seguito di libera scelta, ad uno dei soggetti promotori inseriti nell'elenco sopra citato, in modo da avviare le procedure di intermediazione con i soggetti ospitanti ritenuti idonei. Il Soggetto Promotore andrà ad operare,

quindi, il matching tra i soggetti ospitanti ed i beneficiari del tirocinio inclusivo, opportunamente selezionati dall'equipe multidisciplinare in servizio presso il DSS 26 Comune capofila Messina, previo colloquio motivazionale e di orientamento e sulla base delle esperienze e conoscenze.

Art. 9 - RINVII

Per quanto non previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni normative e regolamentari Sociali.

- Le indicazioni contenute nella nota n. prot. 43633 del 30 novembre 2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana avente ad oggetto: "Linee guida per i tirocini di inclusione sociale";
- Le relative FAQ predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 10 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente Avviso pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità. La presentazione della manifestazione di interesse comporta l'accettazione di quanto previsto nel presente Avviso e delle norme cui lo stesso fa riferimento.

Art. 11 - PUBBLICITA'

Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:

- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online del Comune di MESSINA;
- permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente".

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Cernuto, alla quale è possibile rivolgersi per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso tel. 0907723702 mail s.cernuto@comune.messina.it.